

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rappresentanza processuale del Comune, procura alle liti e oneri di produzione in giudizio

Va data continuità all'indirizzo di legittimità con il quale si è specificato che la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la produzione di idonea documentazione, mentre resta, comunque, escluso che incomba sul Comune l'onere di produrre la relativa Delibera di giunta, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali.

NDR: in tal senso, di recente, Corte n. 34599 del 30/12/2019

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.11.2023, n. 33013

...omissis...

1. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione d'inammissibilità del controricorso del Comune, per essere stata rilasciata la procura dal Sindaco privo dell'autorizzazione della Giunta comunale a stare in giudizio, sollevata dai ricorrenti principali con la memoria.

Il Collegio condivide e intende dare continuità all'indirizzo di legittimità, da ultimo ribadito con la sentenza di questa Corte n. 34599, 30/12/2019, con la quale si è specificato che la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la produzione di idonea documentazione, mentre resta, comunque, escluso che incomba sul Comune l'onere di produrre la relativa Delib. di giunta, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali - massima Rv. 656464 - (conf., Cass. nn. 4538/2019, 16459/2018, 5802/2016, 16457/2015). Indirizzo che ha ribaltato il più vecchio orientamento citato con la memoria anzidetta, inaugurato da S.U. n. 1326/1996 (conf. S.U. nn. 1924 e 1923 del 1996, Cass. nn. 286/1998, 1822/2000).

2. I ricorrenti principali con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e art. 2697 c.c., deducendo che la Corte locale aveva ignorato l'eccezione tardività della costituzione del Comune di Airola e, se ciò non avesse fatto, la documentazione tardiva prodotta dal convenuto non avrebbe potuto essere utilizzata, con la conseguenza che il predetto Comune avrebbe dovuto essere dichiarato concorrente in responsabilità.

3. Con il secondo motivo denunciano violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 100, 101, 128 e 129, artt. 2051 e 2043 c.c..

Affermano i ricorrenti che la Corte locale, cadendo in palese illogicità e contraddizione, dopo avere sostenuto che nel canale di scolo venivano convogliate anche le acque luride provenienti dalle abitazioni vicine, aveva addebitato alla condotta delle acque piovane "il disastro ecologico nel fondo actoreo", invece che ai reflui di quella comunale. Tutto ciò, si soggiunge, in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 28 e 129.

Di conseguenza, avrebbe dovuto riconoscersi la responsabilità, per lo meno solidale, del Comune, il quale era venuto meno all'obbligo di vigilanza e, comunque, aveva violato il principio del "neminem laedere".

4. Con il terzo motivo denunciano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione dell'art. 132 c.p.c..

Ingiustamente, secondo la prospettazione, la sentenza non aveva esaminato "la documentazione allegata dagli E. alla comparsa conclusionale" e non aveva esaminato i fatti dibattuti e, in particolare la constatata presenza di liquami (accertata anche dal c.t.u.), che indirizzava verso l'ipotesi di sversamenti fognari provenienti dalle abitazioni. Aveva, inoltre disatteso le risultanze delle prove testimoniali.

In definitiva si era in presenza di motivazione apparente.

5. Con il quarto motivo denunciano violazione dell'art. 1031 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte di Napoli reputato sussistere un diritto di servitù del canale fognario e affermato che le opere realizzate allo scopo sul fondo non potevano essere rimosse perché autorizzate dal proprietario.

6. Con il quinto motivo denunciano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c..

La sentenza avrebbe dovuto, secondo l'assunto, riformare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva drasticamente ridotto il "quantum" della liquidazione a titolo di risarcimento del danno, limitandosi a condividere l'errata motivazione del Tribunale, la quale si era basata su argomenti privi di oggettività e disancorati dall'accertato, attraverso i quali, senza la necessaria specificazione, era stata negata la condivisione alle conclusioni del c.t.u.

Inoltre, in contrasto con l'art. 115 c.p.c., non si era tenuto conto di fatti non contestati, quali la qualità di coltivatore diretto del dante causa degli odierni ricorrenti, la coltivazione del fondo, la regolarità urbanistica degli immobili danneggiati.

Sotto altro profilo, non avrebbe dovuto considerare il danno alla salute in senso stretto, bensì estensivamente e con una prospettiva "de futuro", il danno all'ambiente, che avrebbe meritato di essere risarcito in via equitativa.

7. Con il sesto motivo denunciano la violazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché violazione dell'art. 132 c.p.c.: la Corte distrettuale aveva affermato che gli interessi non potevano riconoscersi con decorrenza anteriore al 1997, in assenza della prova dell'antieriorità del danno, risalendo la comunicazione al 12/8/1997; il ragionamento era erroneo, in via principale, in quanto non teneva conto del fatto che non era stato contestato che i danni risalivano al 1992 e in tal senso militava la prova per testi assunta; in via di subordinate, accertato che la messa in mora risaliva al 12/8/1997, in ogni caso, la Corte d'appello avrebbe dovuto riformare quella di primo grado nella parte in cui fissava la decorrenza al dicembre 1997.

8. Con il settimo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché del D.M. n. 55 del 2014, per essere stato liquidato un rimborso delle spese in misura inferiore al minimo tabellare, non essendosi considerato che oltre al risarcimento del danno era stata chiesta la rimozione delle opere.

9. Il primo motivo non supera lo scrutinio d'ammissibilità a cagione della sua invincibile aspecificità, sotto il profilo dell'autosufficienza, non avendo i ricorrenti indicato, riprodotto, o, per lo meno, inequivocamente individuato topograficamente, i documenti non esaminati e la ragione della loro decisività.

9.1. Deve escludersi violazione della regola probatoria, siccome enunciata in ricorso, invero, la sentenza d'appello, ha tratto il convincimento decisivo sulla base della ricostruzione fattuale, di esclusivo dominio del giudice del merito.

L'evocazione della regola, assunta come violata, perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, necessario che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente; diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l'apprezzamento di merito del giudice, il quale ha ricostruito la fattispecie concreta difformemente dalle aspettative della ricorrente, di talché la prospettata violazione non può ipotizzarsi (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018).

10. Il secondo motivo coglie nel segno e, pertanto, deve essere accolto, laddove lamenta violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c..

10.1. La Corte d'appello alla pag. 6, come si è anticipato, afferma che il Comune "in presenza sul fondo attoreo di acque luride, aveva accertato che le abitazioni del borgo erano munite di regolare autorizzazione allo sversamento delle acque nere in pozzi non assorbenti, provvedendo, infine, nel 2009, alla realizzazione di un impianto fognario comunale, prima non esistente, nel quale venivano, dunque, convogliate tutte le acque, bianche e nere, che in precedenza si riversavano nel canale di scolo. Il canale che attraversa la proprietà E., dopo la realizzazione della fognatura comunale, non era più attivo essendo stata tagliata l'adduzione delle acque, che vengono immesse direttamente in fogna".

Non è dubbio, di conseguenza, che la sentenza ha accertato circostanze decisive ai fini di vagliare la sussistenza della responsabilità (in concorso o meno è questione che può apprezzarsi solo nel vaglio di merito) del Comune, avuto riguardo al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 128 e 129 nonché alla norma generale che disciplina la responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e, ove ne ricorrano tutti i presupposti, alla responsabilità cd. aggravata del custode (art. 2051 c.c.).

E' evidente che non si è in presenza di un'aporia motivazionale, in questa sede non censurabile, ma di una ricostruzione fattuale, alla quale non è conseguito il corretto inquadramento giuridico, quindi di una violazione di legge: dati i presupposti in fatto accertati dalla sentenza, questa avrebbe dovuto spiegare perché questi non andavano sussunti nella fattispecie astratta prevista dal combinato disposto delle norme richiamate.

11. Il terzo motivo è inammissibile poiché, trovando applicazione, come si è anticipato, "ratione temporis", l'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono

tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

11.1. Inoltre, la denuncia di motivazione apparente è priva dei presupposti d'ammissibilità.

Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorché essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescindendo dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo la sentenza impugnata, con motivazione (opinabile, ma non inesistente) spiegato le ragioni per le quali ha reputato sussistere la sola responsabilità della Provincia.

Ovviamente, ciò non significa che qualora l'opinamento contrasti con la legge non sussista il vizio di violazione o falsa applicazione di essa, come si è chiarito in relazione al secondo motivo.

12. Il quarto motivo è fondato.

I ricorrenti hanno riprodotto la domanda, avanzata in primo grado, di condanna dei convenuti alla rimozione della servitù fognaria e la cessazione degli sversamenti e la Corte d'appello, riassumendo il terzo motivo d'impugnazione, precisa che gli appellanti avevano lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla chiesta rimozione delle opere fognarie insistenti sul proprio fondo. Rigetta, indi, la censura per due ordini di ragioni: le opere di canalizzazione erano state effettuate dalla Provincia in accordo col proprietario del fondo, al fine di porre rimedio agli allagamenti, non era "contestato che il Comune (aveva) tagliato l'adduzione delle acque alla tubatura realizzata sulla proprietà esposito".

Questa Corte ha chiarito che in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce "actio negatoria servitutis" non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antiggiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (Sez. 2, n. 27405, 29/12/2014, Rv. 634337 - 01; conf. Cass. n. 19249/2021, non massimata e Cass. n. 3637/1982).

Or poiché, non risulta contestata la titolarità in capo al dante causa degli odierni ricorrenti, e le Amministrazioni convenute non hanno dedotto di avere acquisito il diritto di servitù sul fondo attraverso uno dei modi di cui all'art. 1031, la doglianza deve essere accolta.

13. Il quinto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

13.1. Così come per il terzo, anche in questo caso si ha la preclusione da "doppia conforme".

13.2. Si deve ulteriormente osservare che la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora la doglianza venga sostenuta dall'asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037) - per altro verso non viene spiegato dove e quando i documenti indicati siano stati discussi fra le parti, né basta allegarli all'atto introduttivo (Cass. nn. 13625/2019, 18506/2006). Qui, per vero, i ricorrenti censurano nel merito, mostrandola di non condividere la motivazione con la quale la Corte d'appello, aderendo a quella di primo grado, ha ridimensionato la quantificazione del danno operata dal c.t.u. ed è ben noto come ciò rientri nei poteri incensurabili del giudice, e in specie di quello d'appello, il quale, salvo il dovere di rendere intellegibile motivazione, può dissentire in tutto o in parte dalle conclusioni del consulente d'ufficio, senza necessità di nominarne uno nuovo (cfr., ex multis, Cass. nn. 25569/2010, 20820/2006, 14849/2004).

13.3. Quanto alla determinazione equitativa va detto che, in genere, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Sez. 1, n. 5090, 15/03/2016, Rv. 639029).

Ne' qui può sostenersi che la Corte d'appello non abbia indicato i parametri attraverso i quali ha plasmato il giudizio equitativo, limitandosi a un mero insondabile asserto.

Invero, la sentenza ha puntualmente chiarito le ragioni per le quali la stima dei danni patrimoniali operata dal c.t.u. era stata dal Tribunale correttamente giudicata inattendibile per eccesso: il consulente non aveva fornito alcun criterio oggettivo ripercorribile, essendosi limitato a riferire della raccolta d'informazioni non meglio precisate e di "prezzi di piazza più vantaggiosi", del pari insondabili, nel mentre i manufatti danneggiati erano risultati avere struttura precaria (lamiera, legno e tufo) e dei medesimi non se ne conosceva la regolarità urbanistica.

14. Il sesto motivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti proposto una censura d'appello in ordine alla decorrenza degli interessi e neppure dissentito specificamente dalla rassegna dei proposti motivi d'appello di cui in sentenza, dovendosi, quindi, concludere per la novità della censura.

15. Il settimo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo, che impone la cassazione con rinvio della sentenza d'appello.

16. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Provincia di Benevento denuncia violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 100,101,128 e 129, artt. 205122043 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Nella sostanza, il motivo, pur nella diversità espositiva, è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso principale.

Per le medesime ragioni già enunciate la doglianza merita di essere accolta.

Ovviamente, è inammissibile, in presenza di "doppia conforme" il dedotto omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

17. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., addebitando alla decisione di avere liquidato il risarcimento del danno patrimoniale in assenza di prova e sulla base di una c.t.u., che seppure percipiente, non esonerava la parte a provare il proprio asserito diritto, è inammissibile per le medesime ragioni esposte a riguardo del quinto motivo del ricorso principale, sia pure a parti invertite, ai p.p. 13.1 e 13.2.

La censura, invero, mira a un improprio, simmetrico, riesame di merito.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. valgono gli argomenti sviluppati al p. 9.1.

18. In relazione agli accolti motivi la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso principale e il primo di quello incidentale, dichiara inammissibile il terzo e il sesto, rigetta il quinto e dichiara assorbito il settimo motivo del ricorso principale e inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO